



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 3962 del 10 dicembre 2004

Oggetto: Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferisce l'assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 17 comma 4, stabilisce che i Comuni, o la Regione nei casi in cui la bonifica sia relativa ad un'area compresa nel territorio di più Comuni, approvino ed autorizzino l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati e fissino altresì l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione.

Il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 all'art. 10 comma 9 stabilisce che in sede di approvazione dei progetti definitivi e di autorizzazione degli interventi necessari alla loro attuazione, venga fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% dei costi stimati.

Con le garanzie finanziarie è stato introdotto uno strumento per assicurare la completa realizzazione degli interventi di bonifica nelle ipotesi in cui - per effetto di inadempimento, ritardo nell'adempimento oppure interruzione dei lavori - non siano stati eliminati i fattori di pressione sull'area interessata ovvero questi ultimi siano addirittura aumentati per la presenza di cantieri, di scavi, di smaltimenti non effettuati e comunque di attività non concluse.

Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo strumento a disposizione della pubblica amministrazione (ente garantito) per disporre di risorse idonee ad assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato.

Parimenti risulta necessaria una regolamentazione della materia che assicuri, mediante l'individuazione di criteri e modalità per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie, omogeneità e chiarezza delle procedure e quindi maggiore efficacia della norma.

In via preliminare si osserva come il legislatore statale si sia limitato a stabilire unicamente l'entità minima delle garanzie finanziarie imponendo che le stesse non debbano essere inferiori al 20% del costo stimato dell'intervento.

In tal modo, il legislatore ha inteso rimarcare un ruolo decisivo degli enti territoriali demandando agli stessi la facoltà di determinare importi maggiori in seguito all'esame e alla valu-

tazione del caso concreto.

In sede di determinazione si ritiene debba essere prestata particolare attenzione alla complessità e alla difficoltà dell'intervento di bonifica, considerando - a titolo esemplificativo - i possibili rischi di estensione dell'inquinamento all'ambiente circostante derivante anche dagli stessi lavori di bonifica ovvero la non piena conoscenza ex ante delle caratteristiche del sito oggetto di intervento.

Per contro, l'eventuale incremento del costo dell'intervento di bonifica conseguente a perizie suppletive e di varianti in corso d'opera, necessarie per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma tali da non richiedere una specifica approvazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99, deve essere compensato adeguando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

A conclusione di ogni singola fase, previa conforme certificazione del direttore dei lavori, l'ente garantito può prevedere un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate per l'intero intervento.

Va evidenziato che con L.R. 3/2000 la Regione Veneto ha delegato alle Province gran parte delle funzioni regionali in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art.17 del D.Lgs 22/97.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, l'Ente garantito a favore del quale devono essere prestate le garanzie finanziarie è costituito dalla provincia territorialmente competente, ad eccezione dei casi relativi a bonifiche che riguardano il territorio di più province, nel qual caso l'Ente Garantito è rappresentato dalla Regione.

Si sottolinea che le tematiche connesse con le garanzie finanziarie per gli interventi ambientali sono state oggetto di due riunioni con le Province.

Si evidenzia infine che l'aspetto relativo alle modalità di applicazione delle garanzie finanziarie agli interventi di bonifica è stato oggetto di una specifica riunione interregionale. In tal senso la Regione Piemonte, capofila sulle tematiche ambientali, ha già provveduto ad emanare una deliberazione applicativa, cui il presente Atto sostanzialmente si richiama.

Sulla base di quanto sopra si ritiene di sottoporre ad approvazione le modalità relative a "*Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni*" riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO l'Assessore Renato Chisso, il quale, incaricato dell'istruzione sull'argomento in questione, ai sensi dell'art.33, comma 2 dello Statuto, da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 22/1997 art. 17;

VISTO il D.M. n. 471/1999;

VISTA la L.R. n. 3/2000;

DELIBERA

art. 1 - di approvare le modalità relative a "*Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni*" come riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

art. 2 - di demandare all'organo deputato all'approvazione dei progetti definitivi di bonifica la definizione dell'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di azione sostitutiva, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali;

art. 3 - di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni ed alle Province del Veneto, nonché al Ministero per l'Ambiente;

art. 4 - di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell'Allegato A, sul BUR.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Mesetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

Per il Dirigente del Servizio Rifiuti

Dott. Giuliano Vendrame

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

Dott. Luigi Masia